


NEWSLETTER N. 9- 2008

Settembre 2008

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE – Agenzia di Promozione economica della Toscana

In questo numero:

Normativa	
UNIONE EUROPEA: DIRETTIVA 2008/52 CE SULLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE	<i>pag. 2</i>
Rassegna di Giurisprudenza	
CORTE EFTA, CAUSE RIUNITE E-9/07 AND E-10/07, L'ORÉAL NORGE AS E L'ORÉAL SA V PER AARSKOG AS, NILLE AS E SMART CLUB AS DELL'8 LUGLIO 2008 ALL'INTERNO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO SI APPLICA SOLO IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO COMUNITARIO DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA SUL MARCHIO	<i>pag. 3</i>
CORTE DI GIUSTIZIA CE – CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT 27 SETTEMBRE 2007, CAUSA C-175/06 <i>Misure come la descrizione di brevetto costituiscono assunzioni di prove, che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento ce 1206/2001 relativo all'assunzione delle prove in materia civile e commerciale e che l'autorità di uno stato membro deve eseguire su richiesta dell'autorità giudiziaria di un altro stato membro, sempre che non sussistano gravi motivi di rigetto.</i>	<i>pag. 5</i>
Notizie - dall'Italia e dal mondo:	
COMUNICATO UNCITRAL, VIENNA, 4 LUGLIO 2008: IL GIAPPONE E' IL 71° STATO FIRMATARIO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI (CISG)	<i>pag. 7</i>



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a morlex.bologna@morresi.org (indicando nell'oggetto "informazioni newsletter") oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Valentina Montanari, Anna Pozzato, Luca Pellicciari, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: www.morresi.org.

NORMATIVA

UNIONE EUROPEA: DIRETTIVA 2008/52 CE SULLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Con l'adozione della Direttiva CE n. 52 del 2008¹ relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale si aprono sul fronte comunitario nuovi spiragli per la promozione in materia civile di procedure stragiudiziali di composizione delle controversie tra parti di Stati membri diversi (ad eccezione della Danimarca²).

L'importanza di questo intervento normativo risiede innanzitutto nella (potenziale) portata applicativa, nel senso che, per la prima volta sul fronte del diritto comunitario, la mediazione come strumento alternativo alla giustizia viene introdotta con una prospettiva di generale applicazione a tutte le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale³: infatti, tutte le norme comunitarie precedenti che riconoscevano alla mediazione il carattere di strumento alternativo alla giustizia erano perlopiù inserite in direttive settoriali⁴. Il motivo risiede essenzialmente nei tempi eccessivi dei processi civili e nella presa d'atto, da parte del legislatore comunitario, del fatto che il problema riguarda ormai diversi Paesi dell'Unione Europea (non solo l'Italia, dunque).

In base all'art. 1, la direttiva “ (...) *ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle*

medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.” Gli Stati membri sono dunque chiamati ad adottare apposite normative nazionali per conformarsi ai dettami della direttiva nei termini di cui all'art. 12 della stessa, e comunque entro e non oltre il 21 maggio 2011. Riassumiamo qui di seguito i profili di maggiore interesse che emergono dall'intervento normativo.

Innanzitutto, come accennato, l'ambito di applicazione della direttiva, ai sensi degli artt. 1 e 2, appare limitato alle sole controversie transfrontaliere, cioè quelle controversie “*in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte(...)*”⁵. Restano poi esclusi tutti i procedimenti di mediazione endoprocessuale, nei quali il tentativo di conciliazione è esperito dallo stesso giudice della controversia⁶: infatti l'art. 3 fornisce una definizione di mediazione come un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. La novità della direttiva sta proprio nel dare una rilevanza giuridica al risultato dell'opera stragiudiziale di conciliazione attivata dalla volontà delle parti: sempre all'art. 3, infatti, mentre è incluso nella definizione di mediazione rilevante ai fini della direttiva la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario, vengono esclusi dalla stessa “*i tentativi messi in atto direttamente dall'organo giurisdizionale o*

¹ Pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 maggio 2008, L136.

² Cfr. art. 1, comma 3 della direttiva in commento.

³ L'art. 1, comma 2 della direttiva in commento recita: “La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).”

⁴ Per esempio, la direttiva Ce n. 5 del 1997, in tema di bonifici transfrontalieri, la Direttiva Ce n. 7 del 1997 sulla tutela dei consumatori nei contratti a distanza, la Direttiva Ce n. 65 del 2002 sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori.

⁵ Tuttavia, alla luce del preambolo del testo legislativo e del principio ispiratore della direttiva (cioè una presa di coscienza degli eccessivi tempi dei procedimenti civili nei paesi UE), è ragionevole (e auspicabile) ritenere che gli interventi normativi interni ad opera degli Stati membri potranno estendersi anche alle controversie prettamente interne, cioè fra soggetti domiciliati o abitualmente residenti nel medesimo Stato membro.

⁶ Su tutti, con riferimento all'ordinamento italiano, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 del Codice di procedura civile.

dal giudice adito al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima", già disciplinati dalle normative nazionali.

La rilevanza giuridica cui si è accennato viene riconosciuta al risultato della mediazione dagli articoli 6 e 8 della direttiva: all'articolo 6, infatti, è previsto che il contenuto dell'accordo scritto risultante da una mediazione abbia carattere esecutivo, possa cioè essere oggetto di esecuzione forzata: detta misura risponde all'esigenza di scoraggiare eventuali comportamenti di malafede, anche se è vero che, essendo la mediazione definita dalla stessa direttiva come un procedimento volontario, l'accordo raggiunto dovrebbe essere eseguito spontaneamente dalle parti. L'art. 8 garantisce poi alle parti che scelgono di ricorrere alla mediazione il diritto a non vedersi impedito il ricorso ad un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione a detta controversia per essere scaduti i termini di prescrizione o decadenza nel corso del procedimento di mediazione. Infatti, come è naturale che sia, nel momento in cui le parti iniziano un'attività di mediazione della controversia, nessuna di esse può avere certezza sul buon esito della stessa: ecco perché lo strumento di cui all'art. 8 diviene fondamentale nell'ottica di promozione dell'attività di mediazione: è infatti ragionevole ritenere che le parti saranno maggiormente orientate a iniziare l'attività di mediazione se consapevoli del fatto che ciò non pregiudicherà la possibilità di far valere i loro diritti attraverso un'azione giudiziale nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CORTE EFTA, CAUSE RIUNITE E-9/07 AND E-10/07, L'ORÉAL NORGE AS E L'ORÉAL SA V PER AARSKOG AS, NILLE AS E SMART CLUB AS DELL'8 LUGLIO 2008

ALL'INTERNO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO SI APPLICA SOLO IL PRINCIPIO

DELL'ESAURIMENTO COMUNITARIO DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA SUL MARCHIO.

La sentenza in oggetto ci dà lo spunto per parlare di un tema, apparentemente complesso, ma in realtà di grande importanza pratica per gli operatori economici. Prima di riassumere i contenuti della sentenza, si forniscono qui di seguito alcune brevi ma necessarie informazioni ai fini dell'inquadramento del tema.

1. Il principio di esaurimento

I titolari di diritti di proprietà industriale e intellettuale (brevetti, marchi di impresa, modelli e disegni, gli autori di opere di ingegno e i titolari di diritti connessi al diritto di autore) hanno un diritto di esclusiva per lo sfruttamento economico di tali beni immateriali. Tuttavia, secondo il principio dell'esaurimento, una volta che i prodotti incorporanti e/o recanti tali beni immateriali siano posti in vendita dal titolare stesso del diritto o con il suo consenso (ad esempio da distributori o licenziatari), quest'ultimo non potrà più opporsi alla successiva circolazione del bene, invocando il proprio diritto.

Il suddetto principio ha grande rilevanza dal punto di vista pratico e trova applicazione nelle c.d. importazioni parallele⁷. Un esempio potrà meglio chiarire l'argomento. Si può infatti frequentemente verificare che in due diversi Paesi vi sia una differenza nel prezzo di vendita di un determinato bene. In tal caso, un commerciante italiano potrebbe acquistare il bene con il marchio X da un terzo in un altro Stato dove tale prodotto costa di meno anziché in Italia, al fine di importarlo in Italia e lucrare sulla differenza di prezzo.

1.1 Il principio di esaurimento comunitario

Le importazioni parallele tra Paesi dell'Unione Europea sono consentite e, pertanto, il titolare del marchio X, avendo già posto in vendita il prodotto in uno degli Stati comunitari, non potrà opporsi alla rivendita di

⁷ M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, "Il codice della proprietà industriale", Cedam, Padova, 2005, p. 69 ss.

tale prodotto in uno qualsiasi degli Stati comunitari, se non in limitate ipotesi in cui ricorrano motivi legittimi⁸. In particolare, tali importazioni parallele possono avvenire non solo nell'ambito degli attuali 27 Paesi dell'Unione Europea, ma anche dei 3 Paesi dell'Efta⁹ con cui l'Unione Europea ha sottoscritto un accordo sullo Spazio Economico Europeo, al fine della creazione di un mercato unico¹⁰. L'ordinamento comunitario ha infatti ormai da tempo accolto il principio dell'esaurimento comunitario del diritto di esclusiva sul marchio¹¹.

1.2 Il principio di esaurimento internazionale

Nel diverso caso in cui un commerciante italiano importi beni di marca da paesi extracomunitari (ad esempio, Cina o Usa) dove il loro prezzo di mercato è inferiore, per rivenderli all'interno dell'UE, il titolare del

⁸ La Corte di Giustizia ha elaborato una nutrita casistica di "motivi legittimi" che il diritto comunitario riconosce come validi, soprattutto riguardo a situazioni di *repackaging* di prodotti afferenti al settore farmaceutico e al settore del lusso (v. M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, op. cit., pp. 75-77).

⁹ La European Free Trade Association (EFTA) è un'organizzazione intergovernativa costituita al fine di promuovere il libero commercio e l'integrazione economica a beneficio dei quattro Stati partecipanti alla medesima: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera (Cfr. sito web www.efta.int).

¹⁰ Gli attuali 27 stati dell'Unione Europea sono: Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia, Finlandia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania. I tre Paesi che hanno concluso un accordo con l'UE per lo Spazio economico europeo sono Islanda, Norvegia e Liechtenstein. La Svizzera ha un accordo bilaterale con l'UE (Cfr. sito web www.efta.int).

¹¹ L'articolo 7 della Direttiva 89/104/CEE (c.d. direttiva Marchi) prevede che: "Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso." (Sulle decisioni della Corte di Giustizia in materia, v. M. Scuffi, M. Franzosi, A. Fittante, op. cit., p. 68). In senso conforme, l'art. 5, comma 1, del Codice italiano della proprietà industriale (D.Lgs. 10/02/2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni).

marchio che goda di protezione nell'UE potrà legittimamente opporsi. Infatti, anche se i prodotti sono venduti direttamente da tale titolare del marchio o con il suo consenso in Paesi extra Ue, il predetto titolare del marchio non esaurisce il suo diritto. Il medesimo potrà quindi opporsi a tali importazioni parallele da Paesi extra UE, se sono avvenute all'interno dell'UE senza il suo consenso.

La Corte di Giustizia comunitaria ha quindi sempre escluso l'applicabilità del principio di esaurimento internazionale del diritto di esclusiva sul marchio, al fine di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comunitario. Secondo, i giudici comunitari, infatti, "*una situazione nella quale alcuni Stati membri possano stabilire l'esaurimento internazionale, e altri soltanto l'esaurimento comunitario creerebbe inevitabilmente ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi.*"¹²

2. Il caso deciso dalla corte Efta

La Corte Efta assicura l'interpretazione dell'accordo per lo Spazio Economico Europeo nei confronti dei Paesi che con l'UE l'hanno sottoscritto (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Con la decisione in oggetto la stessa Corte Efta si è allineata alla suddetta posizione della Corte di Giustizia comunitaria.

Il caso¹³ trae origine da due diverse azioni giudiziali che il gruppo L'Oreal aveva intrapreso in Norvegia contro due diversi gruppi di aziende che gestiscono rispettivamente negozi (denominati Nille) e department stores in Norvegia (denominati Smart Club). Tali aziende acquistavano prodotti a marchio Redken di titolarità del gruppo L'Oreal negli Stati Uniti e li rivendevano in Norvegia. La legge norvegese

¹² Sent. Corte Giust. Ce, 16 luglio 1998, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG e Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH*, procedimento C-355/96, punto 27, reperibile sul sito www.curia.eu.

¹³ Sent. Corte Efta, 8 luglio 2008, *L'Oréal Norge AS v Per Aarskog AS and Others and Smart Club Norge AS*, procedimenti riuniti E-9/07 & E-10/07, reperibile in inglese sul sito www.eftacourt.int.

lo consentiva perché riconosceva il principio di esaurimento internazionale del marchio e, quindi, avendo la L'Oreal già commercializzato direttamente o tramite terzi i prodotti in questione negli Usa, non avrebbe potuto vietarne la rivendita in Norvegia.

I giudici norvegesi hanno sollevato la questione della conformità di tale legge norvegese all'ordinamento dello Spazio Economico Europeo e, in particolare, all'art. 7 della Direttiva comunitaria 89/104/CEE che risulta comunque applicabile in Norvegia. La Corte Efta, in proposito, ha innanzitutto riconosciuto che, in relazione ai beni provenienti da Stati posti fuori dallo Spazio Economico Europeo, sussisteva un contrasto tra la propria posizione, già favorevole al principio dell'esaurimento internazionale (caso c.d. "Maglite"¹⁴) e quella contraria assunta dalla Corte di Giustizia comunitaria. In particolare, nella sentenza comunitaria "Silhouette"¹⁵, i giudici comunitari avevano escluso che uno Stato membro potesse inserire o mantenere nella propria legislazione il principio dell'esaurimento internazionale dato che, all'interno del mercato comunitario poteva trovare applicazione solo il principio dell'esaurimento comunitario.

Nel caso in esame, la Corte Efta ha rilevato che la propria decisione era antecedente alle sentenze comunitarie. La Corte Efta ha anche riconosciuto che sussiste per la medesima un obbligo di tenere in debita considerazione le sentenze della Corte di Giustizia comunitaria, anche in materia di proprietà intellettuale e anche in relazione al caso concreto. Pertanto, la Corte Efta ha condotto un esame delle principali norme giuridiche applicabili al caso di specie, concludendo che non ci fossero ragioni giuridiche tali da giustificare il mantenimento di interpretazioni divergenti tra le due Corti.

¹⁴ Decisione Corte Efta, *Mag Instrument Inc. c. California Trading Company Norway*, procedimento E-2/97, [1997] EFTA Ct. Rep. 129, reperibile in inglese sul sito www.eftacourt.int

¹⁵ Sent. Corte Giust. Ce, 16 luglio 1998, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG e Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH*, procedimento C-355/96, reperibile sul sito www.curia.eu.

Pertanto, la Corte Efta, modificando il proprio precedente orientamento ha ritenuto che alla luce dell'art. 7 della Direttiva comunitaria 89/104/CEE come dalla medesima interpretato, non fosse possibile introdurre o mantenere unilateralmente il principio dell'esaurimento internazionale dei diritti conferiti da un marchio; e ciò, indipendentemente dalla provenienza dei beni in questione.

CORTE DI GIUSTIZIA CE – CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT 27 SETTEMBRE 2007, CAUSA C-175/06

Misure come la descrizione di brevetto costituiscono assunzioni di prove, che rientrano nell'ambito d'applicazione del Regolamento CE 1206/2001 relativo all'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, e che l'autorità di uno Stato membro deve eseguire su richiesta dell'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, sempre che non sussistano gravi motivi di rigetto¹⁶.

IL CASO:

Il sig. T ha presentato un'istanza di descrizione, ex artt. 128 e 130 del Codice della proprietà industriale ("c.p.i.")¹⁷, presso il Tribunale civile di Genova, nei confronti di una ditta italiana (la Tomasoni Fittings S.r.l.), con sede a Genova e nei confronti di una ditta inglese (la RWO Ltd), con sede ad Essex. La

¹⁶ Per un approfondimento sul tema si veda l'articolo di Cristiano Bacchini, *L'efficacia "cross border" in ambito comunitario dei provvedimenti di descrizione*, in *Il diritto industriale*, 4, 2008, pp. 311 – 319.

¹⁷ Ai sensi degli artt. 128 e 130 c.p.i. il titolare di un diritto industriale (ad esempio di un brevetto o marchio) può chiedere al Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito, che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del suo diritto industriale, nonché la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova riguardanti la denunciata violazione e la sua entità. La descrizione viene eseguita dall'Ufficiale Giudiziario competente, con l'assistenza, ove sia necessario, di uno o più periti, e con l'impiego dei mezzi tecnici di accertamento necessari, quali mezzi fotografici o di altra natura.

suddetta istanza si basava sul fatto che (i) il sig. T aveva depositato una domanda di brevetto per tutelare un nuovo sistema di imbracatura e che (ii) la ditta inglese avrebbe, secondo il sig. T, distribuito in Italia, attraverso la ditta italiana, un sistema di imbracatura con caratteristiche tecniche identiche a quelle del sistema di imbracatura oggetto della domanda di brevetto già depositata dal sig. T.

A seguito dell'istanza presentata dal sig. T, il Tribunale di Genova ha ordinato, con provvedimento *inaudita altera parte* (pertanto in assenza di contraddittorio con la ditta italiana e la ditta inglese) di procedere alla descrizione del prodotto sospettato di violare il brevetto del sig. T; descrizione che è stata dapprima effettuata presso la sede della ditta italiana. Il Tribunale di Genova ha altresì rivolto al competente organo giurisdizionale britannico (l'Ufficio del Senior Master), sulla base del Regolamento CE 1206/2001¹⁸, la richiesta di effettuare presso l'azienda inglese un provvedimento corrispondente alla descrizione di brevetto, secondo la legge italiana.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI:

A seguito di un rifiuto informale del competente organo inglese, il Tribunale di Genova ha così sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

(i) se, tra gli atti di “*assunzione delle prove*” per i quali l'autorità giudiziaria di uno Stato membro può chiedere all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all'assunzione della prova (nei termini di cui al Regolamento CE 1206/2001

¹⁸ Il Regolamento CE 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ha come obiettivo quello di facilitare l'assunzione delle prove in un altro Stato membro. Ai sensi di detto Regolamento l'autorità giudiziaria di uno Stato membro può chiedere alla competente autorità giudiziaria di un altro Stato membro di assumere determinate prove, ovvero chiedere di assumere prove direttamente in un altro Stato membro. La richiesta, salvo la sussistenza di gravi motivi di rigetto, deve essere eseguita entro 90 giorni dal suo ricevimento.

relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale), sia compresa la richiesta di procedere alla descrizione, nei termini di cui agli artt. 128 e 130 del c.p.i., secondo le modalità dettate dal Tribunale di Genova;

(ii) se, in caso affermativo e in caso di richiesta di descrizione incompleta o che non soddisfa le condizioni previste dal Regolamento comunitario, sussista l'obbligo per l'autorità giudiziaria richiesta di segnalare l'eventuale incompletezza della richiesta, al fine di consentire all'autorità giudiziaria richiedente di completare e/o adeguare la propria richiesta.

LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE:

In detto procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia hanno presentato osservazioni scritte il sig. T. ed i governi italiano, finlandese, svedese, sloveno, greco e spagnolo, nonché la Commissione europea.

Non essendosi pronunciata la Corte di Giustizia su detta questione interpretativa a causa dell'intervenuta estinzione del processo dinanzi al Tribunale di Genova, le conclusioni dell'avvocato generale sono le uniche prese di posizione riguardanti l'applicazione del Regolamento CE 1206/2001 anche ai provvedimenti di descrizione previsti dal codice di proprietà industriale italiano.

L'avvocato generale, pur ribadendo che le misure cautelari ed esecutive non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento suddetto, si è soffermato ad analizzare se un'assunzione preventiva di mezzi di prova costituisca o meno una misura cautelare o esecutiva.

Sul punto, l'avvocato generale, al fine di verificare l'applicazione o meno del Regolamento CE 1206/2001 ai procedimenti di descrizione ha distinto le misure provvisorie in due tipologie: (i) le misure provvisorie dirette a garantire la sentenza stessa e (ii) le misure provvisorie di acquisizione e garanzia delle prove, concludendo che, mentre il Regolamento CE 1206/2001 non è assolutamente applicabile alle misure volte a garantire la domanda principale ovvero la sentenza (come ad

esempio sarebbe stato nel caso di specie la richiesta all'autorità inglese di procedere ad un sequestro ex art. 129 c.p.i. di tutti gli esemplari esistenti del sistema di imbracatura per impedirne la distribuzione), il Regolamento in oggetto è invece applicabile alle misure di assunzione preventiva di mezzi di prova, tra i quali va compresa la descrizione di brevetto.

Alla luce delle argomentazioni dell'avvocato generale la descrizione di brevetto ai sensi degli artt. 128 e 130 c.p.i. rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento 1206/2001 ed è, pertanto, un mezzo di prova che lo Stato membro richiesto deve eseguire su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, sempre che non sussistano gravi motivi di rigetto.

NOTIZIE

- **DALL'ITALIA E DAL MONDO:**

COMUNICATO UNCITRAL, VIENNA, 4 LUGLIO 2008: IL GIAPPONE E' IL 71° STATO FIRMATARIO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI (CISG)

La convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG) entrerà in vigore per il Giappone l'1 Agosto 2009.

Come noto, la medesima convenzione costituisce una regolamentazione uniforme per il contratto di vendita e è considerata una delle più importanti convenzioni nell'ambito del diritto del commercio internazionale.

La convenzione, che è stata adottata da un consistente numero di Paesi, contiene disposizioni giuridiche che disciplinano ampiamente la formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, gli obblighi di compratore e venditore, i rimedi risultanti dalla violazione del contratto e altri aspetti dello stesso. Maggiori informazioni

sulla CISG sono disponibili sul sito dell'UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto del Commercio Internazionale), www.uncitral.org.
